Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Sabato, 24 ottobre 1931 - Anno IX** **Numero 247**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Corso Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 247 DEL 24 OTTOBRE 1931-IX.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza:** Elenco dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 5 e 6 ottobre 1931-IX.

(7387)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1567.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1931, n. **1267.**

Autorizzazione di spesa a pagamento differito per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e nel Molise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazioni di spese per opere pubbliche straordinarie;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una nuova distribuzione di opere pubbliche straordinarie, a pagamento differito, negli Abruzzi e Molise;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma costituente il limite d'impegni, di cui all'articolo 2 della legge 26 marzo 1931, n. 307, per le annualità relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, è aumentata di L. 2.500.000, al fine di provvedere alla esecuzione di opere marittime, idrauliche e stradali e di consolidamento di abitati, ricadenti anche nelle provincie degli Abruzzi e Molise.

Tali opere saranno determinate con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 51. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1568.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1931, n. 1268.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147;

Visto il decreto Reale 18 maggio 1931, n. 544, concernente il concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato;

Considerato che sulle vigenti autorizzazioni di legge per spese relative ad edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare non esistono disponibilità sufficienti per provvedere alla costruzione di nuovi edifici da adibirsi a sede di uffici finanziari;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di assicurare i mezzi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori mediante corrispondente riduzione del fondo tuttora disponibile per spese relative alle ricostruzioni delle Terre liberate e redente;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 6.700.000 per l'esecuzione a cura dello Stato di edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare.

È ridotto di egual somma il residuo fondo autorizzato per spese relative alla ricostruzione nelle Terre liberate e redente di cui alla lettera *P*) dell'allegato 2 alla tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 30 giugno 1928 emanato in esecuzione del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà alla inscrizione della suindicata somma nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per L. 2.700.000 nell'esercizio 1931-1932 e per lire 2.000.000 in ciascuno degli esercizi 1932-1933 e 1933-1934.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1569.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1272.

Finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo ospedale civile di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'elenco approvato con R. decreto-legge 6 maggio 1926, numero 886, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1277, allo scopo di procurare l'immediato finanziamento della costruzione del nuovo ospedale in Palermo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma di L. 12.000.000 da servire, a norma del numero 5 dell'elenco approvato con R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, convertito nella legge 9 giugno 1927, numero 1277, alla costruzione di un nuovo macello, in Palermo, è destinata per la costruzione dell'ospedale civile nello stesso Comune.

Sono applicabili, per l'esecuzione dell'opera, le norme di cui al detto Regio decreto-legge e successive sue modificazioni e per le espropriazioni, che si rendessero necessarie, gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 56. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1570.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1931, n. 1274.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, nonchè a bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 marzo 1931, n. 307; 9 aprile 1931, numeri 364 e 367; 1° giugno 1931, nn. 663, 664, 665 e 666; 12 giugno 1931, nn. 751 e 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex economali e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1931-32, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

In dipendenza del R. decreto 18 maggio 1931, n. 544, riguardante il concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato, il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, nei vari bilanci, le ulteriori variazioni occorrenti, nonchè a provvedere, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, alla determinazione delle autorizzazioni di spese corrispondenti alle somme trasferite.

Art. 4.

Per tutto quanto riguarda la spesa per acquisto, costruzione e arredamento della nuova sede della R. Ambasciata in Londra, è data facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 5.

Il fondo di L. 2.000.000 inscritto, col R. decreto 24 settembre 1931, n. 1221, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'adattamento del Palazzo Reale di Napoli a residenza delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, sarà versato all'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, che lo gestirà secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Alto Commissariato medesimo.

Art. 6.

È autorizzato l'ulteriore contributo di L. 1.000.000 a favore della Società delle saline della « Migiurtinia ».

Tale somma viene inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio in corso, al capitolo n. 23-*ter* — di nuova istituzione — « Contributi e concorsi nelle spese della Società saline ed industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 58. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1931-32.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 23-*bis* — Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta, ecc.	L.	42.222
Cap. n. 67 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti)	»	290.400
Cap. n. 109 — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	10.000
Cap. n. 111 — Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 166 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	»	100.000
Cap. n. 167 — Spese per forniture di carta bianca, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	542.622

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 149 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc.	L.	392.622
Cap. n. 290-*bis* — Spese per la demolizione e ricostruzione di parte del fabbricato demaniale detto « San Felice alla Dataria » facente parte della dotazione della Corona in Roma	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	592.622

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 318 — Rimborso dei buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 novembre 1931, accettati in pagamento dei nuovi buoni novennali, creati col R. decreto 5 maggio 1931, n. 450, ovvero estinti anche a mezzo del conto corrente con la Banca d'Italia di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, e rimborso di altri buoni poliennali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

In diminuzione:

Cap. n. 45 — Spese d'affitto dei locali per gli uffici di culto	L.	150.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 80 — Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica, ecc.	L.	40.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc.	L.	40.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni, ecc. . . L. 45.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento, ecc. . . L. 35.000
Cap. n. 5 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 45.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 92 — Edifici pubblici governativi, ecc. (Italia centrale) . . . . L. 200.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap n. 82 — Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2701, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per i servizi di dattilografia . . . . L. 10.000 —
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione)) — Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule, liquidate a norma del R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 73 . . . . . » 2.218.377,17
Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 6 « Indennità e diarie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . » 24.160 —

Totale degli aumenti . . . L. 2.252.537,17

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 34.160 —
Cap. n. 76 — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito . . » 2.218.377,17

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.252.537,17

MINISTERO DELLA GUERRA.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 40 — Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari.

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 84 (aggiunto, in conto competenza) — Premi per il ricupero dal fondo del mare delle ancore, ecc. L. 50.000
Cap. n. 90 (aggiunto, in conto competenza) — Materiale idrografico per le nuove costruzioni navali . . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 250.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 46 — Armamenti navali, ecc. . . . . . L 50.000
Cap. n. 65 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 200.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 250.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . L. 25.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Vivai governativi di viti americane, ecc. L. 7.000
Cap. n. 36 — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. » 5.400
Cap. n. 40 — Spese per il servizio dei Regi tratturi, ecc. . . . . » 3.000
Cap. n. 42 — Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc. . . . . » 9.600

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio 1931-32.

1. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, ecc. . . L. 60.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 19 — Fondo di riserva per le spese impreviste L. 25.000
Cap. n. 20 — Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali, ecc. . . . » 20.000
Cap. n. 21 — Spese a calcolo per la liquidazione delle cessate gestioni dei benefici vacanti, ecc. . . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 60.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Rimborsi da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'articolo 25 della convenzione . . . L. 67.500

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 13 — Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897, e legge 3 luglio 1930, n. 945 - seconda dei sei rate).

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 — Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, ecc. . . . . L. 70.863

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Interessi sui mutui concessi alle Provincie, ecc. . . . . L. 3.363

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 23 — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica. Rimborso ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazione di proprietà sociale. Affitti circuiti in cavi sotterranei di proprietà sociale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1571.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 ottobre 1931, n. **1275.**

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 ottobre 1931-IX, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32.

MAESTA',

In vista di maggiori e sopravvenute necessità cui è da provvedere col fondo inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per erogazioni di pubblica beneficenza, nel corrente esercizio, rendesi indispensabile aumentare il fondo medesimo di L. 200.000.

Ai sensi di legge, l'indicata somma, conformemente a deliberazione del Consiglio dei Ministri, è da prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-1932, sono disponibili L. 27.993.620;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-1932, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 200.000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo, al capitolo numero 30 « Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 59. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1572.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1262.**

Modificazione dello statuto della Fondazione scolastica « Borse di studio avv. Ugo Rossi », in Asti.

N. 1262. R. decreto 14 agosto 1931, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Fondazione scolastica « Borse di studio avv. Ugo Rossi » in Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1573.**

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1263.**

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Borsa Carlo Evasio Patrucco », presso il Regio liceo-ginnasio « Plana » di Alessandria.

N. 1263. R. decreto 17 luglio 1931, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Fondazione scolastica « Borsa Carlo Evasio Patrucco », presso il Regio liceo-ginnasio « Plana » di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **1574.**

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. **1264.**

Autorizzazione al Convitto nazionale di Arpino ad accettare una donazione.

N. 1264. R. decreto 28 agosto 1931, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Convitto nazionale di Arpino è autorizzato ad accettare una donazione di autografi fatta al Convitto stesso dalla signora Lisa Cicco di Cola.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1931.

Proroga della scadenza dei prestiti agrari di conduzione accordati per la campagna risicola del 1931.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1415, concernente la facoltà di autorizzare la proroga di taluni prestiti agrari di esercizio;

Decreta:

Gli Istituti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non oltre sei mesi, la

scadenza dei prestiti agrari di conduzione, concessi per la coltivazione del riso e riferibili all'annata risicola 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(7384)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1931.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1931, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 377, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1931, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

I molini che macinano partite di frumento di provenienza estera per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, tenuti all'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, non possono procedere alla macinazione del frumento di provenienza estera, entro i limiti della percentuale massima consentita dai decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, prima di avere effettuata la macinazione della corrispondente percentuale di frumento di produzione nazionale per la intera quindicina.

Art. 2.

Agli esercenti i molini, di cui al precedente articolo, è fatto obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, a pagine conformi ai modelli *A* e *B* allegati al presente decreto e progressivamente numerate, vidimate dal Comando di compagnia della Regia guardia di finanza, avente giurisdizione nella località in cui trovansi i molini, dal quale deve risultare il movimento delle partite introdotte nei molini e magazzini dipendenti ed il loro esito, indicando:

A) Nel carico:

1° i quantitativi di frumento esistenti nei molini e magazzini dipendenti alla sera del giorno 31 ottobre 1931, separati come segue:

a) frumento di provenienza estera importato definitivamente, distinto in duro e tenero;

b) frumento di provenienza estera introdotto in temporanea importazione, distinto in duro e tenero;

c) frumento nazionale, distinto in duro e tenero;

2° giornalmente, le partite di frumento di provenienza estera introdotte successivamente alla data suddetta, con indicazione separata per il grano duro e per quello tenero, e con riferimento alle bollette doganali di importazione definitiva o temporanea ed ai documenti di trasporto, o, se il frumento proviene da altro molino o magazzino, ai documenti di trasporto e, ove esistano, anche alle fatture di acquisto;

3° giornalmente, le partite di frumento nazionale, distinte a seconda che si tratti di grano duro o di grano tenero, introdotte, con riferimento ai documenti di trasporto e, ove esistano, anche alle fatture d'acquisto.

In mancanza sia di bollette doganali, sia di documenti di trasporto, sia di fatture, dovranno essere indicati, per ogni partita, il nome e la sede delle ditte o delle persone venditrici, nonchè la data dell'acquisto.

B) Nello scarico:

4° le quantità separate di frumento di provenienza estera e di produzione nazionale, distinte in grano duro e in grano tenero, passate giornalmente alla macinazione. Per il frumento di provenienza estera dovranno tenersi distinti, inoltre, i quantitativi passati alla macinazione per la produzione di farine e semolini destinati al consumo interno, da quelli destinati alla macinazione per la fabbricazione di prodotti da esportare, con riferimento ai contratti di vendita ed ai documenti di spedizione;

5° le partite di frumento di provenienza estera e quelle di frumento di produzione nazionale, distinte in grano duro e grano tenero, spedite ad altri molini o magazzini, con riferimento ai documenti di spedizione e, ove esistano, anche alle fatture di vendita. In mancanza sia di documenti di spedizione, sia di fatture, dovranno essere indicati il nome e la sede delle ditte o delle persone acquirenti, nonchè la data della vendita.

I documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati per la durata di cinque anni, per essere esibiti al personale incaricato della vigilanza e dei riscontri di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, numero 723.

Art. 3.

Alle persone tenute all'osservanza dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è fatto obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, a pagine conformi ai modelli *C* e *D* allegati al presente decreto e progressivamente numerate, vidimato dal Comando di compagnia della Regia guardia di finanza avente giurisdizione nella località in cui trovasi il frumento estero oggetto della denunzia, dal quale deve risultare il movimento delle partite di frumento estero importato o acquistato o di cui il denunciante

sia comunque venuto in possesso, nonchè di quello venduto o per altra ragione qualsiasi non più detenuto, indicando:

A) Nel carico:

1° la quantità di frumento di provenienza estera, distinto in duro e tenero, detenuto nel giorno della denuncia fatta al prefetto a sensi dell'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, nonchè il magazzino nel quale il frumento trovasi;

2° giornalmente, le partite di frumento estero, distinto in duro e tenero, importate o acquistate o di cui il denunciante sia comunque venuto in possesso successivamente alla detta denuncia, con riferimento alle bollette doganali d'importazione, ai documenti di trasporto e alle fatture d'acquisto e specificando il magazzino nel quale il frumento trovasi. In mancanza sia di bollette doganali, sia di documenti di trasporto, sia di fatture, dovranno essere indicati il nome e la sede delle ditte o delle persone venditrici, nonchè la data d'acquisto.

B) Nello scarico, giornalmente, le partite di frumento estero, distinto in duro e tenero, vendute, o comunque cedute, con l'indicazione del nome e della sede delle ditte o delle persone a cui il frumento è stato ceduto, della data della cessione e con riferimento ai documenti di spedizione e alle fatture di vendita.

I documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati per la durata di cinque anni, per essere esibiti al personale incaricato della vigilanza e dei riscontri di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265.

Art. 4.

Nei registri di carico e scarico di cui ai due articoli precedenti, prima delle annotazioni relative alle operazioni del giorno 1 e del giorno 16 di ciascun mese, dovranno scriversi i totali ad epilogo della quindicina precedente.

A tal fine, nella parte riservata al carico, dovrà essere computata la differenza fra i totali del carico e dello scarico della quindicina precedente.

Art. 5.

I dati quindicinali da trasmettere al prefetto a norma dell'art. 3, comma 2°, del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, saranno esposti in uno specchietto conforme al modello *E* allegato al presente decreto, e quelli da trasmettere a norma dell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, saranno esposti in uno specchietto conforme al modello *F*, pure allegato al presente decreto.

Art. 6.

Il preavviso di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, deve essere dato dai molini, sia al prefetto della Provincia nella quale trovasi il molino, sia al Comando di compagnia della Regia guardia di finanza avente giurisdizione nella località in cui si trova il molino stesso, a mezzo di lettera raccomandata o di telegramma od anche personalmente, per iscritto, dall'interessato o da un suo rappresentante.

Art. 7.

Dei riscontri effettuati ai fini degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, come di quelli effettuati ai fini dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, il personale incaricato dovrà far constare con verbale che sarà redatto in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato alla ditta o persona interessata o al suo legale rappresentante.

I verbali di denuncia delle irregolarità accertate dovranno essere trasmessi al prefetto, per i provvedimenti di sua competenza, a norma dell'art. 8, comma 2°, del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e degli articoli 5, 6 e 8 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, e per l'ulteriore corso.

Art. 8.

Le dogane dovranno dare comunicazione, alla fine di ogni settimana, delle partite di frumento introdotte nel territorio doganale del Regno ai Comandi di compagnia della Regia guardia di finanza aventi giurisdizione nelle località in cui si trovano i molini od i magazzini cui le partite stesse sono destinate, per norma negli accertamenti presso i medesimi.

Art. 9.

L'ammontare delle ammende applicate a norma del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, deve essere versato all'ufficio demaniale competente.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° novembre 1931, restando abrogato, da tale data, il decreto Ministeriale 15 giugno 1931, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

p. *Il Ministro per l'interno:* ARPINATI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 19 *Min. agr. e for., foglio n.* 359. — BETTAZZI.

MODELLO *A*

CARICO

DATA	FRUMENTO DI PROVENIENZA ESTERA						FRUMENTO DI PRODUZIONE NAZIONALE			Indicazione dei documenti doganali, di trasporto fatture, ecc.
	definitivamente importato			in temporanea importazione						
	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	

MODELLO *B*

SCARICO

DATA	FRUMENTO DI PROVENIENZA ESTERA									FRUMENTO DI PRODUZIONE NAZIONALE						Indicazione dei documenti di spedizione, fatture, ecc.
	passato alla macinazione						spedito ad altri molini o magazzini			passato alla macinazione			spedito ad altri molini o magazzini			
	per consumo interno			per fabbr. prodotti da esportare												
	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	

MODELLO *E*.

Molino della Ditta .... di .... situato in ....

Movimento del frumento estero e nazionale durante la ..... quindicina di ....

	FRUMENTO DI PROVENIENZA ESTERA						FRUMENTO DI PRODUZIONE NAZIONALE			Totale generale
	definitivamente importato			in temporanea importazione						
	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	Duro	Tenero	Totale	
CARICO										
Quantità esistente nel molino e nei magazzini dipendenti il giorno........................ Q.li										
Quantità introdotte durante la quindicina.................... »										
TOTALE CARICO... Q.li										
SCARICO										
Quantità passate alla macinazione durante la quindicina:										
a) per la produzione di farine e semolini destinati al consumo interno.............. Q.li										
b) per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione...................... »										
Quantità spedite ad altri molini e magazzini nel territorio doganale del Regno............... »										
TOTALE SCARICO... Q.li										
Rimanenza al giorno............ Q.li										

Attesto che le cifre suesposte corrispondono a verità e che la potenzialità media attuale giornaliera del molino suindicato è di quintali ....

.... *addì* ....

L'esercente il molino

....

ALLA REGIA PREFETTURA di ....

Ufficio di ....

MODELLO *F*.

Ditta .... domiciliata nel Comune di ....

Movimento del frumento estero durante la .... quindicina di .... nel magazzino sito in ....

	FRUMENTO DI PROVENIENZA ESTERA			Indicazioni eventuali
	Duro	Tenero	Totale	
CARICO				
Quantità esistente il giorno .... Q.li				
Quantità importate od acquistate durante la quindicina. »				
TOTALE CARICO... Q.li				
SCARICO				
Quantità vendute, o comunque cedute .... Q.li				
TOTALE SCARICO... Q.li				
Rimanenza al giorno .... Q.li				

Attesto che le cifre suesposte corrispondono a verità.

.... *addì* ....

Il titolare della ditta

....

ALLA REGIA PREFETTURA di ....

Ufficio di ....

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1931.

Determinazione della percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1931, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 377, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1931, n. 138;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 359, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 1° novembre 1931, la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per usi alimentari, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è stabilita, per i grani duri, nella misura del settantacinque per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente al 31 ottobre 1931.

Resta fermo, nella macinazione dei grani teneri, l'obbligo di impiegare grani di produzione nazionale in proporzione non inferiore al novantacinque per cento della quantità complessiva di grani teneri macinati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 19 *Min. agr. e for., foglio n.* 360. — BETTAZZI.

(7381)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Raimondo, figlio del fu Tito e della fu Fravez Amabile, nato a Meano di Trento il 10 febbraio 1913, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6856)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Rocco, figlio del fu Simone e di Nones Melania, nato a Meano di Trento il 15 agosto 1884, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6857)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Clemente, figlio del fu Giovanni e della fu Margoni Domenica, nato a Gardolo di Trento il 23 novembre 1867, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale anche per la moglie del sig. Stenech Clemente.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6858)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Giulia, figlia di Giuseppe e di Cavalieri Blandina, nata a Meano di Trento il 29 settembre 1904, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6859)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giuseppe, figlio del fu Gaetano e di Cavalieri Blandina, nato a Meano di Trento il 3 febbraio 1867, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6860)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech Luigia ved. di Emilio, figlia del fu Pedrini Antonio e di Tabarelli Carolina, nata a Cembra il 2 gennaio 1877, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6861)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Mario, figlio di Stenech Lucia, nato a Fornace il 29 luglio 1901, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Mario.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6862)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Gottardo, figlio del fu Giov. Battista e di Mattivi Catterina, nato a Vigo Meano di Trento il 31 maggio 1859, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Gottardo.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6863)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giuseppe, figlio di Stenech Lucia, nato a Fornace il 13 aprile 1891, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Giuseppe.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6864)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Pisetta Maria, nato a Gardolo di Trento il 4 gennaio 1882, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Giovanni.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6865)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Stenech Luigi, figlio di Clemente e di Depaoli Concetta, nato a Gardolo di Trento il 16 ottobre 1895, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Luigi.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6866)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Francesco, figlio del fu Giov. Battista e della fu Nardelli Maria, nato a Vigo Meano di Trento il 15 maggio 1884, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6867)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Antonio, figlio del fu Giov. Battista e di Nardelli Maria, nato a Vigo Meano di Trento il 31 luglio 1878, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Antonio.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6868)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Francesca, figlia di Antonio e di Cristofoletti Amalia, nata a Vigo Meano di Trento il 14 gennaio 1910, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6869)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Ida, figlia di Antonio e di Cristofoletti Amalia, nata a Vigo Meano di Trento il 30 dicembre 1908, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6870)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Irene, figlia di Antonio e di Pegolotti Eufemia, nata a Meano di Trento il

29 gennaio 1909, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6871)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Pio, figlio di Antonio e di Pegolotti Eufemia, nato a Meano di Trento l'8 aprile 1904, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del sig. Stenech Pio.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6872)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Antonio, figlio del fu Beniamino e fu Filippi Catterina, nato a Meano di Trento il 10 agosto 1861, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie del sig. Stenech Antonio.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6873)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech Rachele, figlia del fu Beniamino e della fu Filippi Caterina, nata a Meano di Trento il 23 agosto 1867, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6874)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Pisetta Maria, nato a Gardolo di Trento il 24 dicembre 1879, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e i figli minori del signor Stenech Giuseppe.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6875)

N. 4523.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del sig. Stenech Salvino, figlio di Antonio e di Pegolotti Eufemia, nato a Meano di Trento il 15 gennaio 1907, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PIOMARTA.

(6876)

N. 50-38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Klaut Francesco fu Giovanni e fu Anna Brumat, nato a Gorizia il 10 febbraio 1871, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colaut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Klaut Maria fu Giovanni Cernic, nata il 16 luglio 1880, moglie;
Klaut Goffredo, nato a Gorizia il 25 settembre 1904, figlio;
Klaut Stanislao, nato a Gorizia il 21 ottobre 1906, figlio;
Klaut Isidoro, nato a Gorizia il 5 aprile 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Spasiano.

(6910)

N. 50-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Karnel Pietro di Giuseppe e fu Kofol Maria, nato a Goregna il 19 agosto 1881 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cargnel ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Karnel Pietro, nato a Goregna il 30 giugno 1913, figlio;
Karnel Antonio, nato a Goregna il 19 maggio 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Spasiano.

(6911)

N. 50-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kante ved. Antonia di Giovanni Fabian e di Turk Teresa, nata a San Daniele del Carso il 9 aprile 1887 e residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cante ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kante Ladislao fu Leopoldo, nato a S. Daniele il 26 novembre 1912, figlio;
Kante Eugenio fu Leopoldo, nato a S. Daniele il 7 gennaio 1914, figlio;
Kante Milano fu Leopoldo, nato a S. Daniele il 9 febbraio 1916, figlio;
Kante Gisella fu Leopoldo, nata a S. Daniele il 12 giugno 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S. Daniele del Carso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(6912)

N. 50-76.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Francesco di Antonio e di Anna Ivancic, nato a Descla (Salona) il 17 febbraio 1875 e

residente a Descla (Salona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Caterina di Giuseppe Mervic, nato a Sambasso il 28 luglio 1875, moglie;
Kodelja Antonio, nato a Descla il 9 giugno 1899, figlio;
Kodelja Anna, nata a Sambasso il 6 luglio 1903, figlia;
Kodelja Agostino, nato a Descla il 19 agosto 1905, figlio;
Kodelja Maria, nata a Descla il 28 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Spasiano.

(6913)

N. 50-77.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Mattia fu Mattia e fu Ferjancic Maria, nato a Vipacco il 22 gennaio 1875 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Francesca di Martino Starc, nata a Vipacco il 9 novembre 1879, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Spasiano.

(6914)

N. 50-78.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja ved. Giovanna fu Antonio Hrovatin e fu Trost Teresa, nata a Losizze il 10 ottobre 1854 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Vittorio fu Giuseppe, nato a Vipacco il 18 aprile 1884, figlio;
Kodelja Giuseppe fu Giuseppe, nato a Vipacco il 3 agosto 1889, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Spasiano.

(6915)

N. 50-79.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Carlo fu Giuseppe e di Hrovatin Giovanna, nato a Vipacco il 23 maggio 1891, residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Natalia fu Lodovico Kacin, nata a Pola il 13 giugno 1894, moglie;
Kodelja Lodovico, nato a Vipacco il 30 giugno 1927, figlio;
Kodelja Ada, nata a Vipacco il 18 marzo 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Spasiano.

(6916)

N. 50-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Antonio fu Andrea e fu Zgavec Maria, nato a Vipacco il 12 gennaio 1859 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria fu Tommaso Droljka, nata a S. Croce (S.H.S.) il 12 settembre 1856, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6917)

N. 50-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja ved. Antonia fu Ferdinaddo Trost e fu Bratus Maria, nata a San Vito l'11 giugno 1871 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Francesco fu Giovanni, nato a Vipacco il 26 maggio 1901, figlio;

Kodelja Domenico fu Giovanni, nato a Vipacco il 15 luglio 1903, figlio;

Kodelja Lodovico fu Giovanni, nato a Vipacco il 18 agosto 1905, figlio;

Kodelja Paolina fu Giovanni, nata a Vipacco il 6 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6918)

N. 50-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Matteo fu Matteo e fu Lavrencic Maria, nato a Verpogliano (Vipacco) il 18 ottobre 1859 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Francesca fu Francesco Premrl, nata a Verpogliano il 12 maggio 1859, moglie;

Kodelja Giuseppina, nata a Verpogliano il 30 ottobre 1888, figlia;

Kodelja Maria, nata a Verpogliano il 29 luglio 1901, figlia;

Kodelja Matteo, nato a Vergogliano il 26 giugno 1893, figlio;

Kodelja Francesca fu Paolo Rodman, nata a Verpogliano il 21 febbraio 1903, nuora;

Kodelja Francesco di Matteo, nato a Verpogliano il 9 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6919)

N. 50-83.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Luigi di Martino e della fu Premrl Maria, nato a Duple (Vipacco) il 7 maggio 1878 e residente a Duple (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria di Giovanni Premrl, nata a Verpogliano il 21 febbraio 1879, moglie;
Kodelja Luigi, nato a Duple il 12 novembre 1904, figlio;
Kodelja Francesco, nato a Duple il 22 ottobre 1906, figlio;
Kodelja Giuseppina, nata a Duple il 19 marzo 1919, figlia;
Kodelja Olga, nata a Duple il 6 gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6920)

N. 50-84.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Giuseppe fu Giuseppe e di Premrl Maria, nato a Duple (Vipacco) il 19 novembre 1889 e residente a Duple (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi fami liari:

Kodelja Maria fu Antonio Ukmar, nata a Duple il 28 maggio 1903, moglie;
Kodelja Maria, nata a Duple il 4 settembre 1921, figlia;
Kodelja Giovanna, nata a Duple il 31 ottobre 1922, figlia;
Kodelja Bernarda, nata a Duple il 7 settembre 1924, figlia;
Kodelja Giuseppina, nata a Duple il 5 ottobre 1926, figlia;
Kodelja Milena, nata a Duple il 21 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6921)

N. 50-85.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Giovanni di Antonio e della fu Ferjancic Maria, nato a Duple (Vipacco) il 29 aprile 1891 e residente a Duple (Vipacco) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Giovanna di Antonio Nabergoj, nata a Lose il 9 giugno 1896, moglie;
Kodelja Giovanna, nata a Duple il 29 aprile 1920, figlia;
Kodelja Giovanni, nato a Duple il 6 gennaio 1922, figlio;
Kodelja Antonia, nata a Duple il 10 agosto 1925, figlia;
Kodelja Bernarda, nata a Duple il 20 ottobre 1923, figlia;
Kodelia Francesca, nata a Duple il 1° marzo 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all' interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6922)

N. 50-86.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Andrea fu Andrea e della fu Kodelja Giovanna, nato a Duple (Vipacco) il 19 novembre 1881 e residente a Duple (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria fu Matteo Lavrencic, nata a Verpogliano il 26 gennaio 1886, moglie;
Kodelja Andrea, nato a Duple il 15 settembre 1910, figlio;

Kodelja Domenico, nato a Duple il 30 giugno 1912, figlio;
Kodelja Giovanna, nata a Duple il 14 marzo 1914, figlia;
Kodelja Anna, nata a Duple il 9 agosto 1919, figlia;
Kodelja Giovanni, nato a Duple il 5 gennaio 1921, figlio;
Kodelia Maria, nata a Duple il 4 novembre 1922, figlia;
Kodelja Luigi, nato a Duple il 1° maggio 1925, figlio;
Kodelja Bernardo, nato a Duple il 25 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all' interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6923)

N. 50-87.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Andrea fu Andrea e della fu Lavrencic Maria, nato a Duple (Vipacco) il 25 novembre 1904 e residente a Duple (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all' interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6924)

N. 50-88.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Giovanni fu Francesco e della fu Janezic Elena, nato a Lose (Vipacco) il 19 maggio 1853 e residente a Lose (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kodelja Luigia fu Matteo Jamsek, nata a Lose il 19 maggio 1859, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all' interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6925)

N. 50-89.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Francesco fu Francesco e di Maicen Giovanna, nato a Lose (Vipacco) il 1° novembre 1888 e residente a Lose (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Kodelja Antonia fu Antonio Jelercic, nata a San Vito il 21 settembre 1900, moglie;
Kodelja Giovanna, nata a Lose il 1° giugno 1922, figlia;
Kodelja Francesco, nato a Lose il 12 marzo 1924, figlio;
Kodelja Maria, nata a Lose il 25 marzo 1926, figlia;
Kodelja Francesca, nata a Lose il 16 aprile 1928, figlia;
Kodelja Giuseppe, nato a Lose il 28 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all' interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6926)

N. 50-90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodelja Pietro fu Michele e della Vidic Anna, nato a Canale d'Isonzo il 30 giugno 1888 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Teresa di Ermacora Markic, nata a Canale il 15 ottobre 1894, moglie;

Kodelja Maria, nata a Canale il 25 febbraio 1921, figlia;

Kodelja Daniela, nata a Canale il 24 novembre 1923, figlia;

Kodelja Giovanni, nato a Canale il 25 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6927)

N. 50-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja ved. Luigia fu Antonio e della fu Maria Strgar, nata a Canale d'Isonzo il 12 giugno 1865 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6928)

N. 50-62.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Biagio fu Stefano e della fu Doljak Maria, nato a Gorizia il 28 gennaio 1863 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria fu Michele Leban, nata a Gargaro il 25 marzo 1837, moglie;

Kodelja Maria, nata a Gorizia il 12 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6929)

N. 50-61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Pietro fu Pietro, e della fu Valentincic Maddalena, nato a Salona d'Isonzo il 26 agosto 1891 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Caterina di Vincenzo Valentincic, nata a Salona il 10 dicembre 1898, moglie;

Kodelja Miroslava, nata a Salona il 27 febbraio 1921, figlia;

Kodelja Emilio, nato a Salona il 10 giugno 1923, figlio;

Kodelja Giuseppe, nato a Salona il 3 ottobre 1924, figlio;

Kodelja Valentino, nato a Gorizia il 13 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6930)

N. 50-60.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Giuseppe di Biagio e di Leban Maria, nato a Gorizia il 9 agosto 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Vera di Atanasio Verbitzki, nata a Odessa Ananie (Russia) il 4 dicembre 1895, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6931)

N. 50-59.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Kodelja Giuseppe fu Antonio e di Kobal Giuseppina, nata a Vipacco il 16 giugno 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6932)

N. 50-58.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Luciano di Biagio e di Leban Maria, nato a Gorizia il 1° gennaio 1908 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Geromina di Giuseppe Damele, nata a Cella Ligure il 26 luglio 1906, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6933)

N. 50-57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodelja Tommaso fu Biagio e della fu Teresa Berton, nato a Salona d'Isonzo il 15 dicembre 1867 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria fu Francesco Pelizon, nata a San Daniele del Carso il 27 luglio 1876, moglie;
Kodelja Francesco, nato a Gorizia il 12 settembre 1900, figlio;
Kodelja Teodora, nata a Gorizia il 7 luglio 1906, figlia;
Kodelja Luigi, nato a Gorizia il 4 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6934)

N. 50-45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodele ved. Luigia fu Giovanni Ziberna e della fu Fabjan Marianna, nata a Monte Urabice il 2 gennaio 1885 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Paola fu Francesco, nata a Budagne il 29 giugno 1907, figlia;
Kodele Maria fu Francesco, nata a Budagne il 20 marzo 1909, figlia;
Kodele Giuseppe fu Francesco, nato a Budagne il 16 marzo 1911, figlio;
Kodele Francesco fu Francesco, nato a Budagne il 31 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all' interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6935)

N. 50-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Kodele Giuseppe di Giuseppe e della fu Bozic Teresa, nato a Budagne (Vipacco) l'11 febbraio 1905 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codella ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodele Antonia fu Nicolò Krasna, nata a Budagne il 3 aprile 1907, moglie;
Kodele Giovanni, nato a Budagne il 22 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all' interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(6936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 24 settembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Bernard Ponsonby Sullivan, console di S. M. Britannica a Roma.

(7364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 212.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 ottobre 1931 Anno IX

Francia	75.80	Oro	370.43
Svizzera	378.40	Belgrado	—
Londra	75.925	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.45	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.225
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.325
New York	19.198	Consolidato 5 %	81.025
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 14)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	397366	325,50	Rossi Giuseppe, *Giovanni* e Maria di Enrico, i due ultimi minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura del matrimonio di Rossi Enrico fu Giuseppe con Mo Teresa fu Giovanni, eredi indivisi, dom. in Torino, con vincolo d'usufrutto.	Rossi Giuseppe, *Francesco-Giovanni* e Maria di Enrico, ecc. come contro.
Cons. 5 % »	457085 458270	7.170 — 5.225 —	Deaglio Renzo fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Palli Zita fu *Michele* ved. Deaglio, dom. in Torino; con usuf. vital. a Palli Zita fu *Michele*, ved. di Deaglio Emilio, dom. in Torino.	Deaglio Renzo fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Palli Zita fu *Natale*, vedova Deaglio, dom. in Torino; con usuf. vital. a Palli Zita fu *Natale*, ved. ecc. come contro.
»	132303	1.800 —	Tedesco *Amelia* fu Isacco, ved. di Leoni Aronne, dom. in Verona.	Tedesco *Stella-Marianna-Rachele-Amelia* fu Isacco, ved. ecc. come contro.
3.50 %	822890	1.050 —	Fazzari Filotea fu Diodato, moglie di *Gregorio* Enrico, dom. in Napoli.	Fazzari Filotea fu Diodato, moglie di *De Gregorio* Enrico, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	N. 21 certificati dal n. 248954 al n. 248974	da L. 50 ciascuno	Modena Maria fu Girolamo, *moglie* di Moraldo *Antonio* dom. in San Remo (Porto Maurizio).	Modena Maria fu Girolamo, *vedova* di Moraldo Giovanni Battista, dom. come contro.
»	248975	25 —		
Buoni Tesoro Ordinari eserc. 1926-27	438 950	Cap. 1.000 — » 2.000 —	*Gaetani* Tindaro di Santo.	*Gatani* Tindaro di Santo.
3.50 %	464934	269 50	Serafini Ester fu Egidio, moglie di *Raffaele* Cervelli, dom in Roma, vncolata.	Serafini Ester fu Egidio, moglie di *Angelo-Raffaele* Cervelli, dom. in Roma, vincolata.
Cons. 5 %	74111	50 —	*Pintabona* Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Brolo (Messina).	*Candido-Pintabona* Giuseppina di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	424270	875 —	Fortini *Gian-Luigi* fu Nicolò, minore sotto la tutela di Fortini Cesare fu Gio. Battista, dom. in Toscolano (Brescia).	Fortini *Giovanni-Battista* fu Nicolò, minore ecc. come contro.
»	109261	5 —	Curioni Maria di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Rongio (Como).	Curioni *Maria-Bambina* di Luigi, minore ecc. come contro.
»	461533	70 —	Curioni *Bambina* di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Mandello (Como).	Curioni *Maria-Bambina* di Luigi, minore, ecc. come contro.
»	115853	65 —	Boglione Rosita, Alessandro, Annita, Maria e *Pia* fu Vittorio, minori sotto la p. p. della madre Toppa Marianna fu Alessandro, ved. di Boglione Vittorio, dom. in Cherasco (Novara), vincolata d'usufrutto.	Boglione Rosita, Alessandro, Annita, Maria e *Pio* fu Vittorio, *gli ultimi due* minori ecc. come contro, vincolata d'usufrutto.
»	337877	400 —	Costa *Emanuella*, Anna ed Angela fu Michele minori sotto la p. p. della madre Sarti *Maria* fu Michele, ved. di Costa Michele, dom. in Spezia; vincolata di usufrutto.	Costa *Giorgina detta Emanuella*, Anna ed Angela fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Sarti *Maria o Marina* fu Michele, ved. ecc. come contro; vincolata di usufrutto.
3.50 %	714578	360.50	Scianatico *Ida-Maria* di Natale, moglie di Scannicchio Nicola-Giuseppe o Giuseppe-Nicola di Tommaso, dom. in Bari, vincolata.	Scianatico *Maria-Ida* di Natale, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Scannicchio Nicola-Giuseppe o Giuseppe-Nicola di Tommaso, dom. in Bari vincolata.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 10 ottobre 1931 - Anno IX *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(7303)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — Data: 7 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Vecchi Giuseppe fu Giovanni per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 126 consolidato 3,50 % (1902) con decorrenza 1° ottobre 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 1° agosto 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Bernuzzi Giuseppe fu Francesco per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 % con decorrenza 1° gennaio 1930

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 2 giugno 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Balestreri Vittorio fu Francesco, presidente della Congregazione di carità di Isola Dovarese — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro quinquennale n. 1296 — Capitale: L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 settembre 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6780)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore dell'Istituto « Principe di Napoli » per i giovani ciechi d'ambo i sessi in Napoli.

IL REGIO COMMISSARIO

Visto lo statuto organico dell'Istituto « Principe di Napoli » e la propria deliberazione del 27 agosto 1931-IX relativa alla tabella organica degli impiegati dell'Istituto « Principe di Napoli »;

Riconosciuta la necessità di coprire il posto di direttore dell'Istituto, attualmente vacante;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli al posto di direttore dell'Istituto « Principe di Napoli » per i giovani ciechi d'ambo i sessi in Napoli.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti sotto indicati, dovranno pervenire all'Istituto entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale, da cui dovrà risultare che il candidato, alla data del bando di concorso, ha compiuto i trenta anni di età e non ha superato i cinquanta;

b) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

c) certificato penale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, pure legalizzato, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno; in caso di residenza per un periodo inferiore, altro certificato del podestà o del podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni che possano attenuare l'attività indispensabile all'ufficio. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante che il candidato abbia ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che abbiano prestato servizio militare, deve risultare che abbiano servito con fedeltà ed onore;

g) stato di famiglia, debitamente legalizzato, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

h) titoli di studio;

i) tutti quei titoli, certificati o pubblicazioni che i candidati ritengano utile di presentare nel proprio interesse, dai quali possa rilevarsi che essi abbiano le attitudini amministrative e didattiche necessarie per il posto cui concorrono;

l) elenco in carta libera e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati, firmato dal candidato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando di concorso.

I candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Art. 4.

Quei candidati che, in seguito all'esame dei loro titoli, saranno dichiarati idonei al posto cui concorrono, saranno invitati a sostenere un colloquio davanti alla Commissione giudicatrice del concorso, per il giudizio definitivo sulla loro capacità.

Art. 5.

Il vincitore del concorso sarà nominato titolare in prova, con lo stipendio corrispondente a quello dei funzionari governativi di grado 8°, che è di annue L. 16.700, oltre L. 3700 per supplemento di servizio attivo, ridotti rispettivamente a L. 14.696 ed a L. 3256 per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella stessa misura e con le stesse modalità di quelle vigenti per il personale dipendente dallo Stato. Lo stipendio sarà soggetto alle trattenute di legge.

Art. 6.

La nomina definitiva avrà luogo dopo un anno di esperimento ed in seguito alla buona prova dell'esperimento stesso, constatata da apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero dell'educazione nazionale nel modo che crederà più opportuno.

Art. 7.

Lo stipendio innanzi indicato è quello iniziale. Esso successivamente avrà gli stessi aumenti periodici, inerenti al grado 8°, di cui godono gl'impiegati dello Stato.

Dopo sei anni di servizio, il direttore potrà essere promosso per merito al grado 7°, nel quale grado avrà parimenti gli stessi aumenti periodici stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Art. 8.

Il direttore avrà anche le funzioni di rettore del Convitto della Casa dell'Istituto a piazza Dante.

Art. 9.

Il vincitore del concorso potrà essere autorizzato od obbligato ad alloggiare nell'Istituto. Nel caso che alloggi fuori dell'Istituto, avrà diritto ad una indennità di alloggio di L. 250 mensili.

Napoli, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

Il Regio commissario: D'ALESSIO.

(7377)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno presso il Regio istituto industriale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047; 20 novembre 1930, n. 1491;
Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Vicenza, approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1925;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 106459 in data 30 aprile 1931 che autorizza a bandire il concorso per la cattedra di meccanica e disegno relativo nel Regio istituto industriale di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno relativo nel Regio istituto industriale di Vicenza.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, o diploma di abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o negli esami di abilitazione;
2° copia autentica dell'atto di nascita da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data del presente decreto. La firma dell'ufficiale dello stato civile che la rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti d'istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(7378)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Assunzione di venti avventizi (diurnisti) per il lavoro di revisione del Catasto agrario.

1. — Per i lavori di revisione del Catasto agrario, l'Istituto centrale di statistica assumerà in servizio n. 20 (venti) avventizi diurnisti. Potranno essere assunti coloro che trovandosi nelle condizioni di cui al successivo n. 2 siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario, oppure di laurea in scienze agrarie.

2. — Per partecipare alla speciale assunzione gli aspiranti dovranno provare di possedere le condizioni volute dal regolamento interno dell'Istituto con la presentazione dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti un'età non inferiore ai 21 anni compiuti e non superiore ai 45 anni compiuti;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

d) certificato negativo del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di studio di cui al precedente n. 1: coloro che siano in possesso di laurea in agraria, dovranno produrne il diploma in originale od in copia autenticata;

g) certificato di esito di leva, o stato di servizio, o foglio di congedo illimitato dal servizio militare, con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma;

h) certificato medico legalizzato comprovante la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. La costituzione fisica potrà essere accertata da un medico dell'Istituto prima della assunzione in servizio.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra l'imperfezione fisica non dovrà essere tale da fare ostacolo all'esercizio dell'impiego presso l'Istituto.

3. — Gli aspiranti potranno presentare tutti quei documenti, certificati, rapporti che possano comprovare il possesso di titoli statistici e di carattere tecnico-agrario loro rilasciati da autorità o da amministrazioni statali, parastatali, da enti pubblici, associazioni corporative e sindacali o da amministrazioni private.

4. — Il personale assunto dovrà osservare l'orario prescritto per gli avventizi diurnisti dell'Istituto che è in complesso di otto ore nei giorni feriali e di tre ore nei giorni festivi.

Esso dovrà sottostare a tutte le disposizioni di cui al regolamento interno dell'Istituto, approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930.

5. — A coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria verrà corrisposto un assegno di L. 4 (quattro) lorde all'ora ed a coloro che siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario un assegno di L. 3,10 (tre e cent. dieci) lorde l'ora.

6. — Gli aspiranti saranno sottoposti ad una prova di idoneità che consisterà:

1° in una prova pratica di esame, redazione e controllo di documenti statistici inerenti al catasto agrario;

2° in una conversazione di cultura generale e di nozioni sul catasto agrario.

L'Istituto centrale di statistica si riserva di scegliere con giudizio insindacabile, tenuto conto della prova di idoneità, coloro che dovranno essere assunti in servizio.

7. — Il personale assunto potrà essere licenziato in qualsiasi momento senza preavviso od indennità di sorta.

8. — A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine seguente:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491;

b) agli insigniti di medaglia al valor militare conseguita durante la guerra 1915-18;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *a*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopraindicate categorie, sarà inoltre data preferenza agli ammogliati con prole rispetto agli ammogliati senza prole, ed a questi ultimi in confronto ai celibi.

Nelle assunzioni di personale si terrà pure conto delle disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra.

9. — Le domande di assunzione corredate dei documenti di cui ai nn. 2 e 3 dovranno essere presentate a questo Istituto (Segreteria, Reparto affari generali - Ufficio concorsi) non oltre il 30 novembre 1931, redatte in carta da bollo da L. 3 secondo l'unito modello.

10. — Potranno inoltrare domanda di assunzione i diurnisti già in servizio presso l'Istituto che abbiano tutti i requisiti richiesti dal presente avviso. Essi dovranno allegare alla domanda solamente gli eventuali documenti di cui ai nn. 2 e 3 che non si trovassero già depositati presso l'Ufficio del personale.

11. — L'assunzione del personale avrà luogo gradualmente a seconda delle necessità del servizio. Gli aspiranti saranno avvertiti del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la prova di cui al n. 6.

Roma, addì 20 ottobre 1931 - Anno IX

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica: C. GINI.

MODELLO DI DOMANDA

Alla Presidenza dell'Istituto centrale di statistica

via di S. Susanna n. 17

ROMA.

Io sottoscritto (cognome e nome) . . . . (paternità) . . . . (luogo e data di nascita) . . . . presa conoscenza dell'avviso per l'assunzione di avventizi per lavori di revisione del Catasto agrario in data 20 ottobre 1931-IX, domando di partecipare alla suddetta assunzione dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso stesso.

Dichiaro di possedere i seguenti titoli di studio ed accademici:

. . . .

. . . .

Allego alla presente i documenti prescritti, come da elenco in calce.

(Località, giorno, mese, anno).

. . . .

Firma (casato e nome per esteso)

. . . .

(indirizzo preciso) . . . .

Elenco dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

(7382)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.